

Con decreto di data 26/27.04.2017 il giudice dichiarava l'inammissibilità della proposta attesa l'inadeguatezza della offerta di acquisto manifestata da [REDACTED], trattandosi di offerta condizionata e a termine non sottoposta ad alcuna garanzia, tale da escludere la fattibilità giuridica e l'attuabilità dell'accordo, resa ancora più incerta siffatta proposta da essere condizionata alla omologa dell'accordo.

Avverso il citato decreto proponevano reclamo [REDACTED] e i soci illimitatamente responsabili con l'intervento *ad adiuvandum* dell'OCC i quali producevano all'udienza del 06 luglio u.s. documentazione integrativa.

Il Tribunale, ritenuto che le sopravvenute integrazioni offerte dai ricorrenti superavano le carenze rilevate dal giudice di prime cure, connotando l'offerta in termini di serietà e di adeguatezza rispetto alle finalità della procedura, ferma restando la valutazione di convenienza economica della proposta che è rimessa ai creditori, accoglieva il reclamo e disponeva la trasmissione degli atti al giudice designato per la prosecuzione del procedimento.

All'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 10 legge 3/2012 il giudice revocava il decreto di ammissione, ravvisando nei contratti di affitto di fondi rustici conclusi dai coniugi [REDACTED] - [REDACTED] in data 13.05.2016 con i quali concedevano alla figlia, titolare di impresa agricola individuale, tutti i terreni di loro proprietà, degli atti in frode ai creditori.

5

Deduce il giudice di prime cure che tali contratti dissimulano dei contratti di affitto di azienda e che ciò si desume dal contenuto della proposta laddove i ricorrenti si riferiscono a tali contratti indicandoli quali contratti di affitto d'azienda e dal valore irrisorio del canone di affitto ; rileva il giudice che l'effetto di tali contratti sarebbe quello di dirottare formalmente gli utili di impresa in capo alla ditta individuale della figlia e che in ciò consisterebbe la frode ai creditori.

Avverso tale decreto interponeva reclamo l' [redacted] e i suoi soci

Osserva

Il reclamo merita accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.

I contratti di affitto di fondi rustici sono stati stipulati in data 13.05.2016, anteriormente alla presentazione della proposta di accordo (datata 18.04.2017) , tale circostanza era pertanto nota ai creditori i quali hanno espresso il loro voto e valutata la convenienza della proposta nella consapevolezza dei predetti rapporti contrattuali.

Ritiene invero il collegio che costituiscono atti in frode ai creditori quelle condotte capaci di incidere sul patrimonio di conoscenza dei creditori e quindi sull'iter di formazione della loro volontà e che abbiano avuto un effetto distruttivo o di depauperamento del patrimonio aziendale.

Nel caso di specie i contratti di affitto di fondi sono stati stipulati anteriormente (di quasi un anno) la presentazione della proposta di accordo



ed è indimostrato che essi abbiano avuto un effetto deprimente del patrimonio dei proponenti.

Ed invero che tali contratti di affitto di fondi rustici dissimolino contratti di affitto di azienda è circostanza di cui non vi è ragionevole evidenza, non costituendo indici presuntivi connotati dai necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza il rapporto di parentela tra le parti o l'ammontare del canone di locazione (verosimilmente coerente con il contratto di affitto che le parti hanno stipulato) né risultando accertato che l'effetto di tali contratti sia stato quello di dirottare gli utili di impresa in favore della figlia dei ricorrenti.

Peraltro anche ove accertato che con i predetti contratti i proponenti abbiano realmente affittato l'azienda e non già in fondi non è che da tale circostanza sia dato desumere in termini automatici la frode delle ragioni dei creditori, non essendo infrequente, nell'ambito delle procedure concorsuali, la stipula di contratti di affitto d'azienda anteriormente all'accesso alla procedura ed essendo rimesso agli organi che hanno la vigilanza sulla procedura (nella specie l'OCC e per il profilo della convenienza economica i creditori) valutare la coerenza di tali contratti con gli interessi della procedura medesima.

I proponenti hanno inoltre documentato che essi conducono in affitto altri terreni oltre a quelli affittati alla figlia e ciò a comprova del carattere non fraudolento di tali contratti.

UP

Non rilevano in questa fase le doglianze svolte dall'unico creditore
dissenziente ([REDACTED]) relative alla possibile
revocabilità dei contratti di affitto in quanto stipulati in pendenza delle
procedure esecutive, rientrando tra le facoltà del creditore esperire tale
rimedio.

Conclusivamente il reclamo va accolto e gli atti trasmessi al giudice
designato per quanto di sua competenza ai sensi dell'art. 10 legge 3/2012.

pqm


in accoglimento del ricorso proposto da [REDACTED]
[REDACTED] e dai soci [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] e per l'effetto revoca il decreto di data 20.10.2017.

Dispone la trasmissione degli atti al giudice già designato, dr.ssa Roberta
Bolzoni, per quanto di sua competenza.

Pardemone, così deciso nella camera di consiglio del 18.01.2018


Il Presidente

Dr. Lanfranco Topaglia



Il Giudice rel.

Dr. Lucia Dall'Armellina



Depositate nella Cancelleria del
Tribunale di Pordenone
data 26/1/2018

IL CANTIERO
Det. [REDACTED] Candron